

COSMETIC[®] TECHNOLOGY

RIVISTA DI SCIENZE COSMETOLOGICHE

ISSN 1127-6312 Bimestrale. Poste Italiane s.p.a. - Spedizione in Abbonamento Postale - D.L. 353/2003 (convertito in Legge 27/02/2004 n° 46) art. 1, comma 1, LO/MI

6

NOVEMBRE-DICEMBRE

Anti-*Ageing*

L'olio d'oliva utilizzato nella produzione di cosmetici

Aliquota IVA del 4%



di Cristina Bellomunno

Avvocato

cristina.bellomunno@legalitax.it



di Nicola Saraco

Avvocato

nicola.saraco@legalitax.it

Premessa

Con la consulenza giuridica n.12 del 7 settembre scorso, l'Agenzia delle Entrate ha ritenuto applicabile alle cessioni di olio d'oliva l'aliquota IVA del 4%, a prescindere dalla particolare destinazione d'uso.

Di conseguenza, ai sensi del n.13) della Tabella A, Parte II, allegata al d.P.R. n.633/1972 (cd. Decreto IVA), possono essere assoggettate alla predetta aliquota agevolata anche le cessioni di olio d'oliva destinate alla produzione di cosmetici.

Il dubbio normativo

La Tabella A, Parte II, allegata al d.P.R. n.633/1972 prevede, al numero 13), l'applicazione dell'aliquota IVA al 4% per l'olio d'oliva, gli oli vegetali destinati all'alimentazione umana o animale, compresi i greggi destinati direttamente alla raffinazione per uso alimentare.

Dalla lettura della disposizione normativa non appare chiaro se la semplice cessione di olio d'oliva, per usi diversi da quello alimentare, possa beneficiare dell'aliquota IVA meno gravosa del 4%. Ciò in quanto la disposizione in commento non specifica in modo incontrovertibile se solo gli oli vegetali, per beneficiare dell'aliquota inferiore, debbano essere destinati all'uso alimentare umano o animale o anche, in generale, la cessione di olio d'oliva.

Da qui il dubbio che ha portato un'associazione del settore degli oli d'oliva, per conto di una società associata, a richiedere una consulenza giuridica sul tema all'Agenzia delle Entrate. In particolare, da quanto si evince dal testo del docu-

mento di prassi, un'azienda del citato settore sarebbe intenzionata a intraprendere un rapporto commerciale con un produttore di cosmetici, il quale vorrebbe utilizzare l'olio extravergine d'oliva nei propri prodotti. Pertanto, nel dubbio normativo e al fine di evitare l'applicazione non corretta della disciplina IVA, con conseguente esposizione a rilievi sanzionatori, l'azienda fornitrice ha deciso di chiedere il parere dell'Amministrazione finanziaria circa l'applicabilità dell'aliquota del 4% alla cessione di olio d'oliva per usi non alimentari.

Il parere dell'Agenzia delle Entrate

Le conclusioni cui giunge l'Agenzia con la consulenza giuridica in commento sono positive per l'associazione e l'azienda istante. Infatti, in primo luogo, l'Amministrazione osserva che solo per gli oli vegetali è espressamente richiesta la destinazione all'alimentazione umana o animale; mentre l'olio d'oliva è richiamato, al n.13) della citata disposizione normativa, solo in termini generali. Conseguentemente, l'Agenzia è dell'avviso che nulla osta all'applicazione dell'aliquota IVA agevolata del 4%, anche alla cessione di olio d'oliva destinato alla produzione di cosmetici.

Inoltre, le Entrate fanno un ulteriore e più attento passaggio disciplinare, richiamando le disposizioni in materia doganale riguardanti la cessione di olio. In particolare, si chiarisce che, da un'analisi della nomenclatura doganale applica-

bile ai prodotti in argomento, “rientrano nelle voci 1509 e 1510 soltanto gli oli provenienti esclusivamente dal trattamento delle olive e le cui caratteristiche relative ai tenori in acidi grassi e in steroli sono indicate nell'allegato I del Regolamento (CEE) n.2568/91 della Commissione. La loro presenza può essere determinata con i metodi indicati negli allegati X e XIX di detto Regolamento. Non rientrano nelle voci 1509 e 1510 gli oli d'oliva chimicamente modificati (segnatamente gli oli riesterificati) e le miscele di oli d'oliva e di oli di diversa natura. La presenza di olio d'oliva riesterificato è determinata con il metodo indicato nell'allegato VII del Regolamento (CEE) n.2568/91. Rientrano nella sottovoce 1509 10 soltanto gli oli d'oliva definiti di seguito ai punti 1, 2 e 3, che sono stati ottenuti esclusivamente mediante processi meccanici o altri processi fisici, in condizioni tali da non causare alterazioni dell'olio, e

che non hanno subito trattamenti diversi dal lavaggio, dalla decantazione, dalla centrifugazione e dalla filtrazione. Gli oli d'oliva ottenuti con l'impiego di solventi, additivi ad azione chimica o biochimica, o mediante processi di riesterificazione o da miscele di oli di diversa natura, sono esclusi da tale sottovoce”.

Detto richiamo alla normativa doganale consente all'Agenzia delle Entrate di concludere il proprio parere sostenendo che neanche dal punto di vista doganale è richiesta una particolare destinazione d'uso dell'olio d'oliva. Non essendoci, dunque, cause ostative, l'Amministrazione ritiene applicabile l'aliquota agevolata del 4% anche alla cessione di olio d'oliva destinato alla produzione di cosmetici.

Conclusioni

Il parere dell'Agenzia delle Entrate, di cui alla consulenza giuridica n.12 del 7

settembre 2021, è un utile risultato per l'istante che, grazie alla positiva risposta, probabilmente riuscirà a evitare potenziali contestazioni fiscali concernenti la non corretta applicazione dell'aliquota IVA all'operazione di cessione di olio d'oliva per uso non alimentare destinato alla produzione di cosmetici.

È sempre più frequente, infatti, il ricorso dei contribuenti a queste tipologie di chiarimenti preventivi sollecitati all'Amministrazione finanziaria. D'altra parte, l'assenza di prese di posizione di prassi su specifiche tematiche fiscali rischia di esporre il contribuente a contestazioni fiscali, talvolta anche improbabili. Pertanto, anticipare il problema attraverso la presentazione di un'istanza di interpellato può rivelarsi fondamentale, soprattutto nelle fasi iniziali di nuovi progetti di sviluppo delle aziende, come d'altronde è successo evidentemente nel caso in commento.

ANTI AGING SOLUTIONS

RESVE E-LEEN GREEN OR [®]

RESVE E-LEEN GREEN OR
verified by
ECOCERT

COSMOS APPROVED

MINASOLVE
BIO-INGREDIENTS FOR YOUR APPLICATIONS

green solving attitude.

- **Resve:** plant polyphenol with antioxidant properties. 100% natural, extracted from Japanese Knotweed
- **E-Leen Green OR:** unique combination of Citrus Extract with A-Leen 5 (Bio-based Pentylene Glycol). Skin humectant & antioxidant bio-flavonoids with free-radical scavenging effect

activeUP Exclusive distributor for Italy